



# Facilitazione e sicurezza doganali

Gennaio 2020

**L'Accordo sul trasporto di merci del 1990 semplificava i controlli e le pratiche doganali nell'ambito degli scambi di beni tra la Svizzera e l'Unione europea (UE) e coordinava la cooperazione tra gli uffici doganali. Nel 2009 è stato formalmente sostituito dal più ampio Accordo sulla facilitazione e la sicurezza doganali. Il nuovo Accordo disciplina inoltre la cooperazione in materia di sicurezza doganale e impedisce che le relative misure dell'UE per gli Stati terzi, come l'obbligo di predichiarazione per le importazioni, vengano applicate alla Svizzera. Ciò introduce un'agevolazione nell'ambito dei controlli doganali per gli oltre 24'000 mezzi pesanti che attraversano quotidianamente il confine svizzero.**

## Cronologia

- 01.01.2011 entrata in vigore dell'Accordo riveduto sulla facilitazione e la sicurezza doganali
- 18.06.2010 approvazione da parte del Parlamento
- 01.07.2009 attuazione provvisoria dell'Accordo riveduto
- 25.06.2009 firma dell'Accordo riveduto sulla facilitazione e la sicurezza doganali
- 01.07.1991 entrata in vigore dell'Accordo sul trasporto di merci
- 13.03.1991 approvazione da parte del Parlamento
- 21.11.1990 firma dell'Accordo sul trasporto di merci

## Stato del dossier

I controlli doganali tra la Svizzera e l'UE sono stati notevolmente semplificati grazie all'Accordo sul trasporto di merci del 1990. Nel 2009 quest' Accordo è stato formalmente sostituito dal nuovo Accordo sulla facilitazione e la sicurezza doganali, che estende il campo di applicazione includendo l'aspetto della sicurezza. La Svizzera e l'UE costituiscono pertanto dal 2009 un unico spazio di sicurezza doganale con standard equivalenti. Senza questo adeguamento, le misure di sicurezza doganale dell'UE introdotte nel 2009 nei confronti degli Stati non membri sarebbero state applicate anche alla Svizzera. Ciò avrebbe determinato un notevole aumento degli ostacoli amministrativi nel commercio bilaterale ai valichi di confine fra la Svizzera e l'UE.

Nell'ultima riunione del Comitato misto dell'Accordo, tenutasi il 13 novembre 2019 a Bruxelles, è stato confermato il buon livello di collaborazione tra la Svizzera e l'UE nel settore della sicurezza doganale.

## Contesto

Con la stipula dell'Accordo sul trasporto di merci del 1990 sono stati semplificati e velocizzati i controlli e le pratiche doganali tra la Svizzera e l'UE nell'ambito degli scambi transfrontalieri di merci. Ad esempio, gli orari di apertura degli uffici doganali ai valichi di frontiera sono stati sincronizzati. Le competenze in materia di sdoganamento dei diversi servizi sono state

armonizzate, è stata riconosciuta la reciproca equivalenza delle ispezioni e dei documenti e il controllo delle merci viene ora effettuato a campione. È inoltre stato deciso di introdurre vie rapide per il transito e infrastrutture doganali gestite in comune. L'Accordo mira a garantire il flusso transfrontaliero di merci anche in caso di sciopero, di catastrofi naturali ecc. e a consentire la reciproca informazione tra le autorità in caso di gravi disagi. I controlli veterinari e fitosanitari previsti dall'Accordo del 1990 sono ora disciplinati dall'Accordo bilaterale del 21 giugno 1999 tra la Svizzera e la Comunità europea (CE) sul commercio di prodotti agricoli; i controlli veterinari visto il presente accordo (allegato veterinario) sono stati aboliti il 1° gennaio 2009.

Per ragioni di sicurezza l'UE ha introdotto, dal 1° luglio 2009, l'obbligo di predichiarazione per l'importazione e l'esportazione di merci in Stati terzi. I termini per la predichiarazione sono i seguenti: un'ora per il trasporto stradale, due ore per quello ferroviario e almeno quattro ore per quello marittimo. Date le strette relazioni economiche tra le due parti, Svizzera e UE si sono impegnate a trovare una soluzione che permettesse di favorire gli scambi commerciali nonostante l'attuazione delle misure di sicurezza e hanno riveduto l'Accordo in quest'ottica. Nell'ambito della sicurezza doganale la Svizzera è ora considerata, in linea di principio, al pari di uno Stato membro dell'UE: questo significa che, nonostante

l'introduzione delle nuove disposizioni di sicurezza dell'UE, la Svizzera non ha l'obbligo di predichiarazione. Le parti contraenti hanno approvato l'equivalenza degli standard di sicurezza applicabili sul loro territorio. Il trasporto di merci tra la Svizzera e gli Stati terzi fuori dell'UE sottostà invece alle nuove misure in materia di sicurezza dell'UE (predichiarazione, controlli di sicurezza e analisi dei rischi).

Nell'ambito della revisione dell'Accordo si è proceduto anche al riesame della procedura di adeguamento agli sviluppi legislativi per renderla il più possibile efficiente: entrambe le parti devono, infatti, poter interpretare le norme nello stesso modo nonché applicare simultaneamente gli adeguamenti legislativi al fine di mantenere un livello di sicurezza equivalente in Svizzera e nell'UE. La Svizzera prende parte ai rispettivi gruppi di lavoro della Commissione europea ed è in grado così di contribuire all'elaborazione dei futuri sviluppi normativi (diritto di essere consultata). I nuovi atti giuridici possono essere applicati provvisoriamente; tuttavia, entrambe le parti sono tenute a osservare le procedure di autorizzazione costituzionali interne, previste per ogni nuova evoluzione dell'Accordo (nessun recepimento automatico). Ad esempio, se la Svizzera decide di non recepire un nuovo sviluppo giuridico e ciò comporta delle lacune a livello di sicurezza, l'UE può adottare misure di compensazione. Queste devono però essere proporzionate alla situazione. In caso di contestazioni rela-

tive alla proporzionalità delle misure di compensazione adottate, e con il consenso di entrambe le parti, è possibile appellarsi a un tribunale arbitrale.

L'Accordo si applica anche al Principato del Liechtenstein fintanto che quest'ultimo formerà un'unione doganale con la Svizzera.

### **Portata dell'Accordo**

Nel 2018 il trasporto di merci da e verso l'UE rappresentava all'incirca il 70% (importazioni) e il 52% (esportazioni) del volume totale del commercio estero svizzero. Il valore complessivo (senza commercio dell'oro) era pari rispettivamente a circa 142 mia. CHF\* (importazioni) e a circa 121 mia. CHF (esportazioni). L'Accordo sulla facilitazione e la sicurezza doganali semplifica i controlli doganali per gli oltre 24'000 mezzi pesanti che attraversano ogni giorno i confini svizzeri. Gli assi di transito della Svizzera sono fortemente sollecitati dall'UE per il proprio traffico interno di merci. Circa 940'000 mezzi pesanti attraversano ogni anno la Svizzera.

#### **Link alla versione PDF**

[www.dfae.admin.ch/europa/facilitazione-sicurezza-doganali](http://www.dfae.admin.ch/europa/facilitazione-sicurezza-doganali)

#### **Maggiori informazioni**

Direzione degli affari europei DAE  
Tel. +41 58 462 22 22, [europa@eda.admin.ch](mailto:europa@eda.admin.ch)  
[www.dfae.admin.ch/europa\\_it](http://www.dfae.admin.ch/europa_it)